

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORIGINALE

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di aprile alle ore 18,10, nella sala delle adunanze del Comune di Succivo, situata in Via F. Garcia Lorca si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sottosegnati assessori

n	Cognome e nome	Presente	Assente
1	AVV. ANTONIO TINTO	P	
2	IOVINELLI AMEDEO		A
3	SERRA GENNARO	P	
4	AVERSANO GIOVANNI	P	
5	PASCALE FRANCESCO		A

Presiede : Avv. Antonio Tinto

Redige il verbale : dott. Marco Verdicchio - SEGRETARIO COMUNALE

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco - invita i presenti a deliberare sul seguente argomento

n. 41 del 7.4.2016

Oggetto

SCIoglimento CONVENZIONE ex art. 14 CCNL del 22/1/2004 del COMPARTO REGIONI e AUTONOMIE LOCALI tra i COMUNI di SUCCIVO e SANT'ANASTASIA (NA) per l'UTILIZZO a TEMPO PARZIALE del DIPENDENTE ING. MICHELE PUNZO ed APPROVAZIONE CONVENZIONE ex art. 14 CCNL del 22/1/2004 con il COMUNE di CERCOLA per l'UTILIZZO del MEDESIMO DIPENDENTE.

la GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- la allegata proposta di deliberazione e i relativi allegati;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dare seguito a quanto proposto;

CON votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA:

di **APPROVARE** la allegata proposta deliberativa in oggetto e i relativi allegati.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere

la GIUNTA COMUNALE

CON votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA:

di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

OGGETTO: SCIOGLIMENTO CONVENZIONE ex art. 14 CCNL del 22/1/2004 del COMPARTO REGIONI e AUTONOMIE LOCALI tra i COMUNI di SUCCIVO e SANT'ANASTASIA (NA) per l'UTILIZZO a TEMPO PARZIALE del DIPENDENTE ING. MICHELE PUNZO ed APPROVAZIONE CONVENZIONE ex art. 14 CCNL del 22/1/2004 con il COMUNE di CERCOLA per l'UTILIZZO del MEDESIMO DIPENDENTE.

II RESPONSABILE del SETTORE TECNICO

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 107 del 24 dicembre 2015 la Giunta Comunale approvava la convenzione tra questo Ente ed il Comune di Sant'Anastasia per l'utilizzo dell'attività lavorativa del dipendente Ing. Michele Punzo ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/1/2004 del comparto regioni ed autonomie locali.
- con nota di cui al prot. 1890 del 2 marzo u.s. l'Ing. Punzo chiedeva lo scioglimento di tale convenzione subordinando lo stesso alla conclusione di una convenzione con il Comune di Cercola per il 50% dell'orario di lavoro;
- il Comune di Cercola chiedeva di poter fruire per il 50% del proprio orario di lavoro dell'attività lavorativa dell'Ing. Punzo ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/1/2004 del comparto regioni ed autonomie locali;

VISTI:

- l'art.6 della vigente convenzione con il Comune di Sant'Anastasia "1. La presente convenzione ha validità dal momento del ricevimento della pec recante la sottoscrizione, con firma digitale, dell'ultimo dei firmatari e scade il 30/06/2016. 2. La convenzione, può essere risolta anticipatamente sia per mutuo consenso degli Enti, manifestato con deliberazione dell'organo che l'ha approvata, sia per volontà di un singolo Comune, ugualmente manifestata. 3. La risoluzione per mutuo consenso ha efficacia dal momento in cui diventa esecutiva o eseguibile l'ultima delle due deliberazioni mentre il recesso unilaterale ha efficacia a partire dal decimo giorno successivo al ricevimento, da parte dell'altro Comune, della comunicazione, da effettuarsi tramite pec, della avvenuta deliberazione, salvo che quest'ultimo non accetti, con deliberazione dell'organo che ha approvato la presente convenzione, che l'efficacia operi in un termine più breve. 4. In caso di scioglimento della presente convenzione, il Comune di Sant'Anastasia cesserà di utilizzare l'attività lavorativa del dipendente comunale Ing. Michele Punzo, Quest'ultimo per le prestazioni successive allo scioglimento rimane ad esclusivo carico del Comune di Succivo."
- l'art. 14 del CCNL del 22/1/2004 che testualmente recita: 1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in distacco, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione. 2. Il rapporto di lavoro del personale distaccato, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione. 3. La contrattazione decentrata dell'ente che utilizza il lavoratore distaccato può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale distaccato, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31. 4. I lavoratori distaccati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo

presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento. 5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999. 6. Al personale distaccato compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.7. La disciplina dei commi 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6."

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- l'allegato schema di convenzione.

CONSIDERATO che il convenzionamento con il Comune di Cercola, previo scioglimento con quello di Sant'Anastasia, oltre ad accogliere un'aspirazione del dipendente ing. Michele Punzo e a determinare un ulteriore arricchimento delle esperienze professionali dello stesso, di cui si gioverà anche il Comune di Succivo, consente a quest'ultimo ente un risparmio di spesa senza comportare una completa rinuncia all'apporto del dipendente, che resta assicurato per metà dell'orario settimanale d'obbligo;

RITENUTO, pertanto, di procedere allo scioglimento della convenzione con Sant'Anastasia e all'approvazione dell'allegato schema di Convenzione con il Comune di Cercola che avrà decorrenza non anteriore all'operatività dello scioglimento *de quo*;

PROPONE alla GIUNTA COMUNALE di DELIBERARE:

di SCIOGLIERE la convenzione con il Comune di Sant'Anastasia per l'utilizzo dell'attività lavorativa del dipendente Ing. Michele Punzo ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/1/2004 del comparto regioni ed autonomie locali;

di APPROVARE l'allegato schema di convenzione per l'utilizzo ai sensi dell'art. 14 del CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali da parte dei Comuni di Succivo e di Cercola (NA) dell'attività lavorativa dell'ing. Michele Punzo, dipendente del Comune di Succivo di cat. D/1 giuridica e D/1 economica dando atto che tale convenzione avrà decorrenza non anteriore all'operatività dello scioglimento di cui al punto precedente;


Succivo, 7 aprile 2016


Arch. Raffaele Bonanno

PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA: Per quanto concerne la regolarità tecnica, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs 267/2000, della presente proposta, il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico esprime parere favorevole


Arch. Raffaele Bonanno

PARERI DI REGOLARITÀ CONTABILE: Per quanto concerne la regolarità contabile, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs 267/2000, della presente proposta, il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo- Contabile esprime parere favorevole


dott. Salvatore D'Angelo

CONVENZIONE tra il COMUNE di SUCCIVO (Ce) ed il COMUNE di CERCOLA (Na) per l'UTILIZZO dell'ATTIVITÀ LAVORATIVA dell'Arch. MICHELE PUNZO, DIPENDENTE del COMUNE di SUCCIVO di cat. D/1 GIURIDICA ed ECONOMICA, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/1/2004 del COMPARTO REGIONI ed AUTONOMIE LOCALI.

Tra

il Comune di Succivo (CE), Codice Fiscale 81000670612, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Antonio Tinto, domiciliato ai fini del presente atto e di tutte le comunicazioni tra le parti presso il Comune di Succivo;

e

il Comune di Cercola (NA), Codice Fiscale 80019700634, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Vincenzo Fiengo, domiciliato ai fini del presente atto e di tutte le comunicazioni tra le parti presso il Comune di Cercola;

PREMESSO che:

- l'art.14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 relativo al personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali prevede la possibilità per gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore utilizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, con il consenso dei lavoratori interessati, di utilizzare il personale assegnato da altri Enti cui si applica lo stesso C.C.N.L., per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante Convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- i Comuni di Succivo e Cercola sono giunti alla determinazione di avvalersi di tale strumento con l'approvazione dei seguenti atti: deliberazione della Giunta Comunale di Succivo n..... del.....; deliberazione della Giunta Comunale di Cercola n..... del.....;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

SCOPO DELLA CONVENZIONE

1. Scopo della presente Convenzione è l'utilizzo, ai sensi dell'art.14 del CCNL Regioni-Enti Locali del 22.01.2004, dell'attività lavorativa dell'Arch. Michele Punzo, dipendente a tempo indeterminato, del Comune di Succivo di categoria "D1" giuridica e "D 1" economica da parte dei Comuni firmatari.

ART.2

ORARIO DI LAVORO

1. Con la presente Convenzione i due Comuni prevedono che il dipendente comunale, Arch. Michele Punzo, presti la sua opera presso il Comune di Cercola per diciotto ore settimanali e presso il Comune di Succivo (che è il Comune capofila della presente Convenzione) per altrettante ore settimanali, nel rispetto dell'orario d'obbligo.
2. La prestazione da effettuare presso il Comune di Succivo ha la seguente articolazione oraria: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8,00 alle 14,00. La attività lavorativa presso il Comune di Cercola dovrà essere prestata: il lunedì dalle ore 8,00 alle 14,00, il martedì 8,00-14,00 e 14,30-17,30 ed il giovedì dalle ore 14,30 alle 17,30, complessive n.18 (diciotto ore).
3. L'articolazione oraria di cui al comma 2 può essere oggetto di deroga per esigenze contingenti di uno o di entrambi gli Enti con carico di recupero per il dipendente interessato, e previa autorizzazione del Responsabile del settore competente di ciascun comune.
4. Laddove divenisse opportuno ridefinire l'articolazione oraria di cui al comma 1, sarà necessario e, se non viene variata la proporzione delle 18 ore di lavoro settimanale a Cercola e altrettante a Succivo, sufficiente, un semplice accordo scritto in tal senso firmato dai Sindaci, dai Responsabili dei Settori presso i quali l'Arch. Punzo presta servizio e dall'Arch. Punzo stesso.

5. L'articolazione oraria deve, comunque, essere regolata in modo tale da limitare a casi eccezionali adeguatamente attestati con le modalità di cui all'art.5, comma 2 lo spostamento da una sede all'altra, nel corso della medesima giornata lavorativa.

ART.3 RAPPORTI FINANZIARI

1. I Comuni convenzionati concorrono alla spesa per il pagamento al dipendente dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi e alle spese relative alla partecipazione per conto dei due Enti a corsi di aggiornamento, convegni o missioni nella seguente misura: 50 % a carico del Comune di Succivo e 50% a carico del Comune di Cercola.

2. Le retribuzioni aventi natura non continuativa, le spese per le missioni o trasferte svolte per necessità specifiche dei singoli Enti, il rimborso delle spese di viaggio dovuto ai sensi dell'art.5 comma 2 della presente Convenzione (salvo quello del giovedì) e, comunque, ogni altro onere strettamente connesso a necessità specifiche dei singoli Enti, sono esclusivamente a carico del Comune, nell'interesse del quale le attività che danno diritto al pagamento o al rimborso vengono effettuate.

3. Allo stesso modo di cui al comma precedente, restano ad esclusivo carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi all'eventuale riconoscimento della retribuzione di posizione o di altro trattamento salariale accessorio, la valutazione ai fini della retribuzione di risultato e la corresponsione della stessa nonché gli oneri riflessi da tali voci derivanti.

4. Il Comune di Succivo corrisponderà, regolarmente, gli emolumenti mensili di cui al comma 1 del presente articolo, comprensivi del versamento dei relativi oneri.

5. Il Comune di Cercola:

a)- si impegna a rimborsare al Comune di Succivo, con cadenza mensile, entro il 5 di ogni mese, dietro rendiconto la quota a proprio carico delle spettanze di cui al comma 1 del presente articolo, liquidate dal Comune di Succivo nel mese precedente, salvo conguaglio da effettuarsi a fine anno.

b)- si impegna a rimborsare, direttamente, all'Arch. Punzo le spese spettanti per le eventuali trasferte svolte, le spese di viaggio effettuate nella giornata del giovedì;

c)- si impegna a corrispondere al Comune di Succivo, con la stessa modalità di cui alla lettera a), gli oneri relativi all'eventuale riconoscimento da parte del medesimo Comune della retribuzione di posizione, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali che saranno versati, a cura dell'Ente di appartenenza, all'Istituto previdenziale. Il versamento porterà la dicitura "*compenso accessorio comprensivo di oneri riflessi, da corrispondere al dipendente Arch. Punzo*". L'eventuale corresponsione da parte del Comune di Cercola, sulla base del regolamento ivi vigente, all'Arch. Punzo di somme tratte dal fondo di tale Comune per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, comma 7-bis del D.Lgs. n.163/2006 deve essere oggetto di specifica evidenziazione al fine di consentire il controllo del rispetto del limite massimo attribuibile per legge del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

6. Il servizio sostitutivo della mensa, se riconosciuto e spettante, è a carico del singolo Comune presso il quale il dipendente è presente in servizio nel giorno di spettanza e contabilizzato al fine dell'eventuale calcolo delle imposte sul reddito dal Comune di Succivo al quale andranno entro il giorno 10 di ogni mese trasmesse le informazioni necessarie.

7. Le parti stabiliscono, altresì, che il buono pasto relativo alla giornata del giovedì, se spettante, verrà corrisposto per i primi tre mesi da parte del Comune di Cercola e per i restanti tre mesi da parte del Comune di Succivo.

ART.4 FORMA DI CONSULTAZIONE

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci al fine di garantire il buon funzionamento del presente accordo.

ART.5 TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al dipendente comunale Michele Punzo, spetta il trattamento economico e giuridico del C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali ed ogni altra indennità, dovuti come per legge per la propria categoria professionale;
2. Al dipendente spetta il rimborso delle spese del viaggio da un Comune all'altro effettuato nella giornata del giovedì sulla base della vigenza e dell'osservanza dell'orario di cui all'art.2, comma 2 e della avvenuta presenza in servizio presso il Comune di Succivo e di quelle relative agli spostamenti da un Comune all'altro effettuati, nel corso della stessa giornata solo se resi necessari da ragioni eccezionali, risultanti da attestazione scritta del Responsabile del Settore nel quale l'Arch. Punzo è incardinato del Comune presso il quale l'Arch. Punzo si sposta. Se l'Arch. Punzo è Responsabile del Settore, con poteri ex art. 107 del Tuel, l'attestazione spetta al Responsabile del Settore competente all'esame degli Affari generali. Il rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio è pari al costo, solo andata, del biglietto del servizio pubblico di linea di trasporto che unisce le due sedi comunali. In caso di impossibilità di individuare un servizio pubblico di trasporto di linea tra le due sedi, a cui fare riferimento, il rimborso sarà pari ad un quinto del costo di un litro di benzina o gasolio, moltiplicato per il numero dei chilometri, tra le due sedi comunali. Il prezzo di riferimento della benzina o del gasolio, a seconda del tipo di alimentazione dell'autovettura utilizzata, sarà il prezzo medio nazionale di prodotti petroliferi della settimana di riferimento, pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Il percorso casa – luogo di lavoro non può essere rimborsato.

ART.6

DURATA E SCIOGLIMENTO

1. La presente Convenzione ha validità dal momento del ricevimento della pec recante la sottoscrizione, con firma digitale, dell'ultimo dei firmatari ma, comunque, da una data non anteriore all'operatività dello scioglimento della Convenzione che lega il Comune di Succivo con il Comune di Sant'Anastasia.
2. La Convenzione ha durata semestrale, a decorrere dalla sua efficacia.
3. La Convenzione, può essere risolta anticipatamente sia per mutuo consenso degli Enti, manifestato con deliberazione dell'organo che l'ha approvata, sia per volontà di un singolo Comune, ugualmente manifestata.
4. La risoluzione per mutuo consenso ha efficacia dal momento in cui diventa esecutiva o eseguibile l'ultima delle due deliberazioni mentre il recesso unilaterale ha efficacia a partire dal decimo giorno successivo al ricevimento, da parte dell'altro Comune, della comunicazione, da effettuarsi tramite pec, della avvenuta deliberazione, salvo che quest'ultimo non accetti, con deliberazione dell'organo che ha approvato la presente convenzione, che l'efficacia operi in un termine più breve.
5. In caso di scioglimento della presente Convenzione, il Comune di Cercola cesserà di utilizzare l'attività lavorativa del dipendente comunale Arch. Michele Punzo, Quest'ultimo per le prestazioni successive allo scioglimento rimane ad esclusivo carico del Comune di Succivo.

ART.7

DECORRENZA E REGISTRAZIONE

1. La presente Convenzione decorrerà dalla sottoscrizione della stessa e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi della vigente legge di registro.

ART.8

FORO COMPETENTE

1. In caso di controversia in merito all'interpretazione e applicazione della presente convenzione, è competente il Tribunale di Napoli Nord nel cui circondario ha sede il Comune di Succivo, capofila della Convenzione.

ART.9

RINVIO

1. Per quanto non regolato dalla presente Convenzione si fa rinvio alla normativa vigente in materia ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo, in particolare a quanto stabilito in materia di prestazione lavorativa a tempo parziale, se ed in quanto compatibile.

Letto approvato e sottoscritto
Per il Comune di Succivo

Per il Comune di Cercola

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Avv. Antonio Tinto



Il Segretario Comunale

dott. Marco Verdicchio

IL RESPONSABILE del SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Visto gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data, al n. dell'elenco delle pubblicazioni per restarvi 15 giorni consecutivi.

Succivo,

dott. Salvatore D'Angelo



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

() dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione , ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del dlgs 267/2000

() Attesta che la deliberazione di cui al presente verbale è esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del dlgs 267/2000

Succivo, 7. IV. 2016



Il Segretario Comunale
Dott. Marco Verdicchio